

LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, n. 370

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- 1) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
- 2) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
- 3) ai lavoranti al proprio domicilio;
- 4) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;
- 5) al personale navigante¹;
- 6) al personale addetto alla pastorizia brada²;
- 7) ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

- 8) al personale addetto ai lavori di risicoltura in quanto provvedono apposite norme;
 - 9) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
 - 10) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
 - 11) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Province, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
 - 12) al personale addetto agli istituti d'istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di Istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Province e dai Comuni;
 - 13) al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici quando provvedano speciali disposizioni legislative;
 - 14) salvo il disposto degli artt. 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.
- Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti³.

Art. 2 - Soci di Cooperative.

I soci di cooperative che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano remunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

Art. 3 - Giorno e decorrenza del riposo.

Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.

¹ La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982, n. 23 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato a norma dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

² La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, *L. 22 febbraio 1934, n. 370*, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

³ Le corporazioni sono state soppresse dal *R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721*.

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

Art. 4 - Riposo delle donne e dei fanciulli.

Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvo i casi previsti dagli artt. 6, 8, 12 e 15.

Uguale riposo deve essere dato:

- a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'azienda;
- b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno.

CAPO II

REGIMI PARTICOLARI DI RIPOSO - ATTIVITÀ A REGIME CONTINUO E ATTIVITÀ STAGIONALI O DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 5

Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

- 1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;
- 2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
- 3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
- 4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le Corporazioni, intese le Corporazioni competenti⁴.

Art. 6

[Quando nelle attività indicate nell'articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l'Ispettorato corporativo su domanda del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana]⁵.

Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

(Omissis)

⁴ Vedi il *D.M. 22 giugno 1935*. Per le corporazioni vedi nota 3.

⁵ Comma abrogato dall'*art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339*.